



RIMINI FC

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- (1) **la Rimini Football Club S.r.l.**, con sede in **Rimini**, alla Via XX Settembre, n° 122 (47923 – RN), cod.fisc. e p.iva 04284870401, in persona del suo legale rappresentante in qualità di Amministratore Unico **dott.ssa Stefania Palma Di Salvo**, nata a Zurigo (CH) il 10/03/1975, cod.fisc. DSLPMS75C5OZ133S

- da una parte, nella sua qualità di *Sponsee* (di seguito anche "Club") -

E

- (2) **la CAAR – S.P.A.** con sede legale in Rimini (RN), Via Emilia Vecchia, n° 75 (CAP 47922), cod.fisc e p.iva 02029410400 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Giovanni Indino, nato a Oria (BR) il 14/12/1954, cod.fisc. NDNGNN54T14G098C

- dall'altra parte, nella sua qualità di *Sponsor* (di seguito anche "Società") –

(di seguito, congiuntamente denominate, anche come "Parti")

PREMESSO CHE

- A.** la Rimini Football Club S.r.l. è una società professionistica sportiva italiana che svolge l'attività del gioco del calcio, come tale soggetta alle vigenti e future norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.) delle Leghe costituite nell'ambito della F.I.G.C., della Union of European Football Association (U.E.F.A.) e della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (F.I.F.A.), nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze;
- B.** il Rimini Football Club S.r.l. pone particolare attenzione al settore giovanile con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e calcistico dei giovani atleti appartenenti al circuito del medesimo Club sino al loro progressivo inserimento nella prima squadra;
- C.** la Società svolge attività nell'ambito del Centro Agro Alimentare;
- D.** la Società intende incrementare il suo bacino di clientela, implementando lo svolgimento della sua attività d'impresa nella Regione Emilia Romagna;
- E.** la Società, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali, intende pubblicizzare la sua ragione sociale e la sua attività, anche al fine di acquisire maggiore notorietà nella provincia di Rimini e nelle zone limitrofe;
- F.** la Società, pertanto, intende profittare della capacità di penetrazione nel mercato del nome e dell'attività del Club per rendere nota la propria offerta di beni o servizi;
- G.** il Club – da un lato – e la Società – dall'altro -, dunque, intendono stipulare, nelle rispettive qualità, un accordo di sponsorizzazione alle condizioni di cui al presente contratto (di seguito "Accordo"),

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





il quale rientra nei rapporti di collaborazione promo – pubblicitaria disciplinati dalle norme in materia dalla F.I.G.C. e dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;

- H. le Parti dichiarano di essere consapevoli del fatto che dalla sponsorizzazione nasce un rapporto di carattere fiduciario in ordine al quale assumono particolare importanza il rispetto dei doveri di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- I. la Società dichiara di essere consapevole del fatto che dal contratto di sponsorizzazione scaturiscono, a carico del Club, obbligazioni di mezzi e non di risultato in relazione al ritorno pubblicitario e commerciale prospettato o prospettabile, derivante dalle attività promo-pubblicitarie svolte;
- J. la Società dichiara di essere consapevole del fatto che il Club svolge attività di promozione pubblicitaria anche per altri soggetti operanti in settori merceologici diversi e/o simili o affini rispetto a quelli in cui essa opera, nonché di tollerare, anche per il futuro, l'eventuale l'esistenza e/o stipula di ulteriori e paralleli contratti di sponsorizzazione con altri sponsor, quantanche svolgano attività nel medesimo ambito d'impresa in cui essa opera;
- K. lo Sponsor è consapevole del fatto che gli atleti appartenenti al Club possono stipulare in ambito privato contratti di sponsorizzazione che prevedano la cessione della propria immagine;
- L. le Parti dichiarano che il presente contratto è stato oggetto di articolata trattativa, che ne hanno discussa ogni singola clausola, di ciascuna delle quali dichiarano d'aver pienamente compreso il significato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Premesse

Le Premesse e gli Allegati (come *infra* definiti) formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (l'“**Accordo**”).

1.2. Allegati

I seguenti documenti costituiscono allegati al presente Accordo (gli “**Allegati**”), nonché parte integrante di esso:

- (a) Allegato A - listino prezzi partner stagione sportiva 2024/2025;**
- (b) Allegato B - esemplari del marchio e dei segni distintivi di CAAR – S.P.A.**

2. DEFINIZIONI – REGOLE INTERPRETATIVE

2.1. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini e le locuzioni di seguito elencati – quando indicati con le lettere iniziali maiuscole – hanno il significato di seguito specificato:

- (a) Articolo** - significa qualsiasi articolo, paragrafo o capoverso del presente Accordo.

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





- (b) **Periodo Contrattuale** - il periodo che va dalla sottoscrizione dell'Accordo al 30 giugno 2025 (stagione sportiva 2024/2025);
- (c) **Sponsorizzazione** - significa l'attività di promozione pubblicitaria da parte del Club del marchio, dei segni distintivi e dell'attività della Società;
- (d) **Corrispettivo** - significa la controprestazione economica che, a fronte della Sponsorizzazione, dovrà essere eseguita dallo Sponsor nei confronti del Club, in esecuzione del presente Accordo.
- (e) **Data di Esecuzione** - significa la data di sottoscrizione del presente Accordo.

2.2. Regole interpretative

Nel presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

- (a) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche alle sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo, si intende riferita anche alle sue coniugazioni;
- (b) il riferimento a qualsiasi persona si intende fatto anche ai suoi successori, cessionari o aventi causa;
- (c) la locuzione "*fare in modo che*" e sue declinazioni si intendono utilizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.;
- (d) le rubriche degli Articoli sono inserite per semplice convenienza al solo scopo di facilitare la lettura e non dovranno avere effetti sulla disciplina e interpretazione del presente Accordo;
- (e) le espressioni "*ivi incluso*", "*include*" o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite da "*senza limitazioni*";
- (f) le definizioni di cui all'Articolo 2.1 (e le altre definizioni contenute in altre parti del presente Accordo) si applicano sia al singolare sia al plurale delle rispettive voci, ove il contesto lo richieda;
- (g) le pattuizioni in favore di terzi si intendono prese ai sensi dell'art. 1411 c.c.;
- (h) le espressioni "*corrispettivo*", "*controprestazione economica*" e simili si intendono usualmente riferite al pagamento di somme di denaro, salvo diverso accordo tra le Parti;
- (i) qualora una scadenza prevista nel presente Accordo cada in un giorno diverso da un giorno lavorativo tale scadenza verrà automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo;
- (j) qualora sia previsto il computo di termini, il giorno corrispondente alla data di riferimento da computare dovrà essere escluso. Ove non diversamente previsto, le scadenze computate in termini mensili dovranno essere determinate ai sensi dell'art. 2963, commi 4 e 5, c.c.;
- (k) salvo diversa previsione espressa, qualsiasi termine stabilito dal presente Accordo deve intendersi quale termine ordinatorio e non perentorio e, dunque, non posto a pena di decadenza.

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





RIMINI FC

3. OGGETTO – CONTENUTO DELL'ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE

3.1. Oggetto

Il Club, con la sottoscrizione del presente Accordo, a fronte del pagamento del Corrispettivo concordato, si impegna ad effettuare prestazioni pubblicitarie a favore della Società mediante la promozione della notorietà del suo marchio e della sua attività.

3.2. Contenuto dell'attività di Sponsorizzazione

Il Club, atteso quanto precede, concede alla Società la qualifica di Sponsor, prestando le attività indicate nell'Allegato A, nei limiti di seguito specificati:

- (a) Inserire sul portale istituzionale del RIMINI FOOTBALL CLUB: Nello spazio sezione riservata agli sponsor logo e link con riferimento a CAAR S.P.A.;
- (b) Esposizione di n°1 moduli pubblicitari su appositi cavalletti fronte curva casa, in seconda linea presso lo Stadio Romeo Neri.
- (c) Fornire trimestralmente materiale fotografico.

Tutte le partite della serie C nel biennio 2023/2025 saranno trasmesse Live su SKY.

4. OBBLIGHI DEL CLUB

Il Club, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente Accordo, si obbliga:

- (a) a svolgere le proprie attività in modo lecito, secondo correttezza e buona fede, nonché nel rispetto della disciplina regolamentare applicabile;
- (b) a non assumere comportamenti lesivi dell'immagine propria e di quella del suo team sportivo;
- (c) ad adempiere a quanto previsto al punto 3.2;
- (d) a svolgere le suindicate attività previste al punto 3.2, utilizzando i marchi ed i segni distintivi dello Sponsor, conformi a quelli indicati nell'Allegato B;
- (e) a non modificare, sopprimere e/o alterare i marchi della Società;
- (f) a fornire alla Società ogni atto, documento e/o rappresentazione grafica e/o fotografica idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni pattuite.

5. RESPONSABILITA'

- 5.1. Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte, di propria iniziativa e mediante esecutori terzi, in violazione dei contenuti del presente contratto. Lo Sponsor, in tali casi, si impegna a tenere indenne il Club da ogni pregiudizio che possa subire, nonché da ogni richiesta e/o pretesa di risarcimento.
- 5.2. Il Club, nell'adempiere a quanto previsto al punto 3.2 e, più in generale, nell'esecuzione del presente Accordo, non è responsabile del conseguimento del risultato auspicato dallo Sponsor ovvero del previsto ritorno pubblicitario e commerciale.
- 5.3. Il Club è espressamente esonerato da ogni responsabilità in ordine ad ogni questione afferente a rapporti di concorrenza tra la Società e gli ulteriori e diversi eventuali sponsor dello Sponsor.

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





RIMINI FC

6. SEGNI DISTINTIVI E DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata o considerata come trasferimento o licenza al Club dei diritti di proprietà sui marchi della Società, di proprietà esclusiva dello Sponsor.

Il Club si impegna ad utilizzare i marchi unicamente nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo ed a non rivendicarne la proprietà o alcun altro diritto.

7. RISERVATEZZA

Le Parti manterranno segreti e riservati i termini del presente Accordo e non adopereranno gli stessi se non a beneficio della sua esecuzione e del suo adempimento, né comunicheranno ad alcun terzo alcuna informazione, né alcun dato o segreto commerciale eventualmente conosciuto e ottenuto dall'altra Parte o comunque relativo all'esecuzione e all'adempimento degli obblighi infra specificati, se non previo espresso consenso scritto dell'altra Parte. Questa obbligazione permarrà alla cessazione dell'efficacia, per qualsiasi ragione, del presente Accordo.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha efficacia ed esplica i propri effetti per il Periodo Contrattuale.

9. PREZZO E VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE, CORRISPETTIVO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA CONTROPRESTAZIONE, PROFILI FISCALI ED ADEMPIMENTI

9.1. Prezzo e Valore della Sponsorizzazione

Il valore per l'attività di Sponsorizzazione, così come stabilito nel presente Accordo e meglio specificata al punto 3.2., è globalmente e forfettariamente determinato per un importo diverso rispetto a quello rinveniente dalla somma dei prezzi riportati nell'Allegato A e segnatamente, per l'importo complessivo di **€ 2.000,00 duemila/00**, **iva inclusa**, tenuto anche conto della durata del Periodo contrattuale e della natura e tipologia di controprestazione economica posta a carico dello *Sponsor*.

9.2. Corrispettivo e modalità di esecuzione della controprestazione

La Società, a titolo di Corrispettivo per l'attività di Sponsorizzazione indicata al punto 3.2, si obbliga, per tutto il Periodo Contrattuale, a fornire i seguenti servizi, strumentali all'esercizio dell'attività svolta dal Club e più esattamente, a eseguire la fornitura di frutta fresca di stagione e frutta secca, per un valore complessivo coincidente con quello dell'attività di Sponsorizzazione e pertanto, sino alla concorrenza del suindicato importo complessivo di **€ 2.000,00 (duemila/00)**, **iva inclusa**.

La fornitura di frutta fresca e frutta secca verrà effettuata dall'Azienda, presso lo **"Stadio Romeo Neri"**, in Rimini (RN), Piazza del Popolo, n° 1.

9.3. Per la fornitura di frutta fresca e frutta secca di cui sopra la Società emetterà regolare fattura con l'aggiunta delle spese di trasporto, concordate per Euro 50,00+iva e il Club, al ricevimento della stessa, emetterà fattura di pari importo, quale corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie previste nel presente contratto, fino al concorso e raggiungimento della cifra concordata coincidente con quella stabilita con lo Sponsor di **€ 2.000,00**.

È d'intesa tra le parti i crediti rinvenienti dalle rispettive prestazioni saranno oggetto di

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





compensazione, sicché anche gli importi indicati nelle relative fatture saranno oggetto di compensazione finanziaria in relazione alle reciproche posizioni.

10. RISOLUZIONE ANTICIPATA

La Società potrà chiedere la risoluzione anticipata del presente contratto nell'ipotesi in cui il Club non dovesse adempiere agli obblighi assunti con il presente Accordo. In tal caso, la Società dovrà inviare una diffida intimando al Club di adempiere agli obblighi assunti nel termine di 15 (quindici) giorni. Nell'ipotesi in cui il Club non dovesse adempiere all'intimazione ricevuta, il presente contratto dovrà considerarsi risolto di diritto e il Club dovrà procedere alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di Corrispettivo.

11. SPESE

Ciascuna Parte sosterrà tutti costi dallo stesso incorsi con riferimento alla negoziazione, definizione e sottoscrizione del presente Accordo e al suo perfezionamento.

12. ELIMINAZIONE E RICHIAMI

Alla cessazione del presente Accordo, lo Sponsor dovrà, salvo diverso e separato accordo da stipularsi per iscritto, eliminare ogni richiamo alla qualifica allo stesso attribuita, astenersi dall'utilizzare la qualifica di *ex Sponsor*, rinunciando definitivamente ad ogni richiamo di immagine relativamente alla qualifica in precedenza avuta.

13. MISCELLANEA

- 13.1.** Il presente Accordo annulla e sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, intervenuti tra le Parti.
- 13.2.** Le pattuizioni contenute nel presente Accordo rappresentano l'integrale ed esaustiva manifestazione della volontà delle Parti in relazione al suo oggetto.
- 13.3.** Qualsiasi modificazione o integrazione del presente Accordo sarà valida ed efficace solo se risultante da apposito accordo modificativo stipulato per iscritto.
- 13.4.** Nessuna Parte può cedere il contratto di cui al presente Accordo, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 13.5.** Qualora una Parte tolleri un comportamento di un'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione delle disposizioni del presente Accordo, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni ivi pattuite.
- 13.6.** Le pattuizioni contenute nel presente Accordo sono tra loro autonome e indipendenti. Pertanto, nel caso in cui una qualsiasi di esse sia nulla, annullata, inefficace o risolta, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, le altre obbligazioni qui disciplinate continueranno a essere valide ed efficaci ai sensi e per gli effetti dello stesso.
- 13.7.** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà eseguita per iscritto e si intenderà validamente effettuata e validamente trasmessa e ricevuta

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





(a) se inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ancorché anticipata via posta elettronica, alla ricezione della ricevuta di ritorno trasmessa dal destinatario e (b) se inviata a mezzo posta elettronica, alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, sempreché tali comunicazioni siano indirizzate come segue:

(a) se al Club:

Rimini Football Club s.r.l., alla c.a dell'Amministratore Unico
Via XX Settembre 1870, 122
47923 - Rimini
PEC: riminifcsrllsd@cgn.legalmail.it

(d) se alla Società

presso la sede legale della CAAR -S.P.A.. in Rimini alla Via Emilia Vecchia, n°75
47922 – Rimini
C.A. legale rappresentante
PEC: caar@pec.it

ovvero presso il diverso indirizzo e/o indirizzo di posta elettronica che ciascuno dei Sottoscrittori potrà comunicare agli altri successivamente alla data odierna, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, i Sottoscrittori eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e restando inteso che per data di ricevimento si intenderà la data indicata sulla ricevuta di ritorno della raccomandata.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione del presente contratto verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016 ss.mm.ii..

15. LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.

16. FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia tra le Parti comunque derivante od occasionata dal presente Accordo – ivi incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle relative alla sua validità, esistenza giuridica, interpretazione, esecuzione e risoluzione – sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Rimini.

RIMINI FOOTBALL CLUB S.r.l. – Unico Socio

Via XX Settembre 1870, 122 – 47923 Rimini (RN)

P.IVA e Cod. Fiscale e Iscr. Reg. Imprese Rimini n° 04284870401 – Capitale Sociale € 50.000,00 R.E.A.: RN - 334023





Letto, confermato e sottoscritto.

Rimini, 01/08/2024

Il Club RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L.,
nella qualità di *Sponsor*

la CAAR S.P.A.
nella qualità di *Sponsor*
U.M.A.R. S.p.A.
Via Emilia Vecchia, 75
47823 RIMINI
Tel. 0541/682131 Fax 0541/683507
Partita I.V.A. 02 029 410 400

* * *

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiarano di approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole: 3. OGGETTO – CONTENUTO DELL'ATTIVITA' DI SPONSORIZZAZIONE; 4. OBBLIGHI DEL CLUB; 5. RESPONSABILITA' (5.1., 5.2., 5.3.); 8. DURATA DEL CONTATTO; 9. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO (9.1., 9.2., 9.3.); 10. RISOLUZIONE ANTICIPATA; 13. MISCELLANEA (13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 13.5., 13.6., 13.7.); 16. FORO COMPETENTE.

Rimini, 01/08/2024

Il Club RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L.,
nella qualità di *Sponsor*

U.M.A.R. S.p.A.
la CAAR S.P.A.
nella qualità di *Sponsor*
Via Emilia Vecchia, 75
47823 RIMINI
Tel. 0541/682131 Fax 0541/683507
Partita I.V.A. 02 029 410 400

